

XCVII.

TORNATA DEL 17 MARZO 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Omaggi* — *Proposta del Senatore Plezza per la sospensione della verificazione dei titoli dei 23 nuovi Senatori* — *Parlano sulla medesima i Senatori Pareto, Roncalli F., Cadorna ed il Ministro di Agricoltura e Commercio* — *Ritiro motivato della proposta Plezza* — *Seguito della discussione sul progetto di legge per la fondazione della Banca d'Italia* — *Emendamento all'art. 50 del Senatore Cataldi, combattuto dal Senatore Farina (Relatore)* — *Reiezione dell'emendamento Cataldi* — *Approvazione dell'art. 50 dell'Ufficio Centrale colle modificazioni dallo stesso proposte, non che degli articoli 49, 50, 51 del progetto ministeriale, corrispondenti ai numeri 51, 52, 53 del contro progetto dell'Ufficio Centrale* — *Instanza del Ministro d'Agricoltura e Commercio per mantenere l'alineia primo dell'articolo 52 ministeriale nell'articolo 54 dell'Ufficio Centrale, combattuta dal Senatore Farina* — *Approvazione della prima parte dell'articolo 54 e dell'alineia proposto dal Ministero, non che della parte tersa colle modificazioni proposte dai Senatori Scialoja e Cataldi* — *Adozione degli articoli 55, 56 e 57* — *Dichiarazione del Ministro d'Agricoltura e Commercio e sua istanza riguardo all'art. 58* — *Approvazione dell'art. 56 secondo la redazione ministeriale colle modificazioni acconsentite dall'Ufficio Centrale, non che dell'art. 59 del contro progetto dell'Ufficio Centrale e 58 del progetto ministeriale* — *Schiarimenti richiesti dal Senatore Cataldi sull'art. 59 del Ministero, forniti dal Ministro* — *Approvazione del detto art. 59 e del 60 del progetto ministeriale* — *Proposta di sei articoli d'aggiunta fatta dal Senatore Scialoja, e sua istanza per il rinvio dei medesimi all'Ufficio Centrale* — *Osservazioni dei Senatori Farina, Galvagno e Ministro d'Agricoltura e Commercio* — *Adozione della proposta del Senatore Farina al riguardo fatta* — *Emendamento del Senatore Arrivabene all'art. 61 del progetto ministeriale* — *Spiegazioni del Ministro di Agricoltura e Commercio* — *Ritiro dell'emendamento Arrivabene* — *Approvazione degli articoli 61 al 64* — *Osservazione del Senatore Scialoja all'art. 65* — *Rinvio del medesimo all'Ufficio Centrale* — *Dichiarazione del Senatore Farina sull'art. 66* — *Aggiornamento della discussione a domani.*

La seduta è aperta alle ore 3.

È presente il Ministro di Agricoltura e Commercio, e più tardi intervengono i Ministri dell'Istruzione Pubblica, e dei Lavori Pubblici.

Il Senatore, Segretario, Cibrario legge il processo verbale della tornata antecedente, che viene approvato.

Presidente. Fanno omaggio al Senato:

Il barone Gaetano Ricasoli, di 60 copie di Osservazioni ad uno scritto sulla proposta di un riordinamento dei depositi-stalloni.

Le Regie Deputazioni di Storia Patria delle provincie modenesi e parmensi, del fascicolo 3° del primo volume de' loro Atti.

Senatore Plezza. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Plezza.

Senatore Plezza. Ho sentito con molto piacere che ieri è stata annunciata la nomina di nuovi Senatori, ho sentito però con dispiacere che nel pubblico e nei giornali questa nomina è interpretata come una specie di pressione, che si voglia fare nella discussione della legge di perequazione che sta per venire al Senato.

Io propongo che per soffocare nel loro nascere queste voci e queste male interpretazioni si sospenda la ricognizione dei titoli dei nuovi Senatori sin dopo la discussione di quella legge.

Io faccio questa proposta nell'interesse del Governo, a cui certo deve dispiacere di essere così male capito; la faccio nell'interesse dei nuovi nominati, ai quali certamente non tornerà grato di presentarsi nel Senato come stromenti di una pressione; la faccio infine nell'interesse del Senato, il quale non ci guadagna nulla nella sua dignità, quando si dica, anche erroneamente, che le sue votazioni possano essere influenzate e la sua maggioranza spostata colla fabbrica di nuovi voti o colla nomina di nuovi Senatori.

Per tali motivi propongo che si differisca la ricognizione dei poteri dei nuovi Senatori sin dopo la discussione della legge di perequazione.

Presidente. Lascio, come è di dovere, a parte la questione politica, alla quale si riferisce l'osservazione e la proposta del signor Senatore Plezza, ma debbo osservare che dal momento in cui una persona è stata dalla Corona nominata a Senatore, ha un diritto personale, implicito di far verificare i suoi titoli, quando sia nella circostanza di potere e di dover imprendere le sue funzioni di Senatore; conseguentemente lascio il Senato giudice se si possa in qualche modo pregiudicare al diritto individuale garantito dallo Statuto, che hanno queste persone di usare dell'onore e del mandato che la Corona ha individualmente ad esse conferito.

Senatore Plezza. Domando la parola.

Senatore Pareto. Domando la parola.

Presidente. Comincio per dare la parola al Senatore Plezza, poi l'avrà il Senatore Pareto.

Senatore Plezza. A quest'ultima osservazione io contrappongo che spero che la mia proposta troverà appoggio nel Governo e negli stessi nuovi nominati, i quali non desidereranno al certo d'entrare a far parte del Corpo, in un momento in cui la loro entrata è dal pubblico mal giudicata e male interpretata.

Quanto poi al diritto del Senato osservo, che nello Statuto si dice che il Senato è solo giudice della sua disciplina interna; quando dunque il Senato credesse che al suo decoro conviene che si differisca questa approvazione di nomine, credo che lo Statuto non vi si opponga.

Nè questo può nuocere alla prerogativa regia.

Ho già detto che spero vedere alla mia proposta favorevole o almeno non dissenziente il Governo, e soggiungo che spero che queste mie parole arriveranno a

notizia del Re, il quale è bene che sappia che la nomina dei Senatori, che dai Ministri gli fu proposta, è dal paese in queste circostanze giudicata inopportuna.

Presidente. Prego il signor Senatore Plezza di non introdurre in un dibattimento parlamentare il nome augusto del Re, nome che deve essere posto fuori di questa sfera, e ciò gli debbo dire per compiere al mio dovere.

Senatore Plezza. Prego il signor Presidente di considerare che forse questo non è uno dei casi in cui si possa applicare tale suo precetto.

Se io avessi introdotto in questa discussione il nome del Re per invocare da lui qualche provvidenza, o per criticare qualche atto, allora si potrebbe applicare il precetto del signor Presidente; ma che non si possa nominare il Re, dicendo che si desidera che egli conosca le nostre discussioni, io non lo credo: lasciamo però questa questione, nella quale non desidero, nè è necessario entrare, non essendo ora mio intendimento di far altro, se non di mostrare che la mia proposta non può menomamente nuocere alla prerogativa reale.

Anzi, facendo io invito al Ministero, che io ritengo solo responsabile degli atti della Corona, perchè appoggi la mia proposta, dimostro abbastanza l'intenzione di voler indicare anche ai Ministri la via per cui possono sortire da una posizione imbarazzante e spiacevole.

Presidente. La parola è al Senatore Pareto.

Senatore Pareto. Io non entrero certo, nè ad approvare nè a disapprovare la proposta del Senatore Plezza, ma giacchè è venuta in campo una questione gravissima, come questa, credo che sia nel nostro diritto, di far qualche parola sulla medesima.

Io rispetto la prerogativa regia, che non si deve toccare e di cui non si deve parlare, ma sotto al Decreto del Re sta la firma del Ministro, ed io credo di poter attaccare il Ministro circa un atto non dirò ingiusto, ma certo impolitico.

Lo dico impolitico, perchè al momento di certe leggi non si deve fare in modo, che si sospetti che il Ministero voglia che queste leggi vengano votate a modo proprio; lo dico impolitico perchè tende a deconsiderare il Corpo che forma la terza parte del potere dello Stato: un Corpo di cui, così facendo, si può far mutare, per così dire, la opinione secondo che si mette un peso da una parte o dall'altra; ed il solo sospetto nel paese che ciò possa aver luogo, deconsidera il Senato, massime in certe circostanze, in cui può essere mestieri del medesimo per moderare le intemperanze di qualche altra parte del potere.

Infatti in tal caso questo Corpo non avrebbe più quell'autorità che gli si conviene, perchè si direbbe che il Senato è uno stromento del Governo, potendo il Governo mutarne la maggioranza a sua volontà.

Ecco perchè io mi alzo contro questa misura, dicendo che era benal nel diritto del Governo, ma che è impolitico e poco conveniente il prenderla nel momento della votazione di una legge gravissima, nel momento

in cui nel Senato sta discutendosi pure una legge di non poca importanza.

Ecco, ripeto, il perchè io mi alzo contro questa misura, la quale, acusatemi la parola, è una specie di infornata; misura che, presa altre volte in altri paesi, il Ministero sa come abbia deconsiderato moltissimo il potere e sia stata causa di disordini gravissimi.

Io non voleva dire altro, se non che far rilevare che questo atto consumato e che ci venne ieri partecipato, quantunque di diritto, è impolitico e poco conveniente.

Ministro di Agricoltura e Commercio (con vivacità). Io trovo stranamente inconveniente e senza precedenti che...

Presidente. Scusi, signor Ministro, ma...

Ministro di Agricoltura e Commercio (continuando)... sulla prerogativa reale si faccia una discussione di questa specie, mentre...

Presidente. Ma scusi, dico, il signor Ministro...

Ministro di Agricoltura e Commercio (continuando sempre)... il Re è nel pieno suo diritto di nominare Senatori quando meglio lo credo conveniente.

Della convenienza poi di questa nomina io non credo che si possa portare giudizio neppure nel Senato; e che questa nomina possa aver relazione con qualche legge, alcuno forse lo potrà pensare, ma non comprendo come si possa venirlo a dire e discutere nel Parlamento. Assolutamente io non trovo che sia permesso di venir a parlare della convenienza d'un atto di questa specie, che entra nell'esercizio delle più alte prerogative della Corona; io respingo dunque con tutta la mia forza quest'osservazione. (*Bravo!*)

Senatore Pareto (con forza). Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pareto. Rispondendo alle parole pronunziate dal signor Ministro relative a che il Senato non abbia voce nelle cose che lo riguardano, e debba ricevere gli ordini superiori con una deferenza cieca, senza poter nemmeno fare qualche osservazione sulle medesime...

Presidente. Scusi; me ne appello ai suoi ricordi, me ne appello alla memoria di tutti i Senatori; giammai il Ministero, credo, ebbe a volere una cieca deferenza. Ma sicuramente il Senato non l'avrebbe mai in nessun caso voluta prestare.

Senatore Pareto. Io credo che sia convenientissimo e che si possa da noi, politicamente parlando, e niente di più, criticare la misura presa.

Ho cominciato per il primo a dire che il Re aveva questo diritto, ma ho detto che non era politico lo usare in queste circostanze, e credo di essere stato dentro ogni limite di convenienza e di aver usato del mio diritto quando ho sostenuto questa tesi, perchè non ho fatto che dire che quest'atto pareva fatto per deconsiderare il Senato, a cui bisogna lasciare una forza di opinione nel paese e non toglierla quando le circostanze potessero essere gravi.

D'altronde non ho preso l'iniziativa di questa que-

stione, ma ne ho fatto solo parola, perchè n'è venuto l'occasione.

Senatore Roncalli F. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Roncalli F. Io propongo la questione preliminare sopra la proposta dell'onorevole Senatore Plezza; perchè ritengo che essa sia inconstituzionale...

Voci. No! no!

Senatore Roncalli F.... in quanto che lo Statuto dà al Re la nomina dei Senatori.

Quando il Senato si credesse in diritto di soprassedere all'ammissione di questi Senatori, verrebbe virtualmente ad intaccare la prerogativa regia. Il Senato può rifiutare l'ammissione quando la nomina sia stata fatta fuori delle categorie portate dallo Statuto, ma non può con una misura indiretta paralizzare tale prerogativa.

D'altronde crederei assai poco conveniente il presupporre fin d'ora che i nuovi Senatori non venissero ad avere la piena libertà del loro voto in seguito a tale loro nomina, ed inoltre crederei che una tale proposta verrebbe, ove fosse accolta, a ledere diritti che sono loro colla nomina stessa acquisiti.

Senatore Cadorna. Io deploro altamente che la presente questione sia sorta in questo Consesso, ripeto, lo deploro altamente; ma non posso ammettere la teoria che è stata testè svolta dall'onorevole proponente. Qualunque atto della Corona porti la firma di un Ministro è suscettivo in Parlamento di osservazioni.

Le osservazioni non vanno mai, nè possono ascendere mai sino alla Corona; esse cadono sempre sui Ministri che vi hanno messe le loro firme, e che soli, essi soli ne sono responsabili avanti al Parlamento.

La Corona ha facoltà di concludere trattati, di far la guerra e la pace, e le appartengono molte altre prerogative; ma essa le esercita, e non può esercitarle che col mezzo dei Ministri, i quali debbono coprire la Corona colla loro firma, ed assumere la responsabilità di questi atti dei quali rispondono essi soli al Parlamento.

Perciò credo che la questione pregiudiziale non possa essere ammessa, perchè pregiudicherebbe radicalmente al diritto del Parlamento ed alla responsabilità verso di esso del Ministero. Ciò premesso, io prego l'onorevole Senatore Plezza e come collega, e come amico di ritirare la sua proposta.

Senatore Roncalli F. Io temo di essermi male spiegato o di essere stato male compreso dal Senatore Cadorna.

Qui hanno parlato due oratori, ma non in egual senso; il primo ha fatto la proposta formale di sospendere la verifica dei titoli dei Senatori ora nominati: l'altro si è astenuto dall'entrare in questa questione, ed ha soltanto criticato l'operato del Ministero.

Io non ho risposto all'oratore secondo, e non sono entrato a fare l'apologia dell'operato del Ministero, in quanto possa aver avuto cooperazione in tale atto.

Io non dissento che si possa criticare l'atto per la parte che può averci avuto il Ministero, ma non ammetto che si possa adottare una misura che tenderebbe a ledere le prerogative della Corona, non che i diritti dei nuovi Senatori, perchè dal momento che hanno avuto la nomina regia sono in diritto di veder verificati i loro titoli tosto che siano in misura di presentarli, salvo al Senato ad escluderli se la loro nomina, o questi non saranno nei termini voluti dallo Statuto; ma, ripeto, non credo che il Senato possa sospendere tale verificazione.

Presidente. Il Senatore Plezza persiste nella sua proposta?

Senatore **Plezza.** L'onorevole mio amico Senatore Cadorna ha deplorato che io abbia fatto questa proposizione e mi ha invitato a ritirarla.

Io deploro quanto esso, non di aver fatto la proposizione, ma di essermi trovato nella dolorosa circostanza di credere mio dovere di farla. Io speravo di aver l'appoggio anche del Governo, perchè sembravami che fosse di suo interesse di appoggiarmi e liberarsi così dalla taccia di una nomina che anche in Senato fu qualificata in queste circostanze impolitica ed inopportuna. Ma giacchè il Governo si oppone, siccome riconosco che è diritto del potere esecutivo di fare queste nomine, deploro che ne usi male, deploro che egli non appoggi la mia proposta e la ritiri.

Presidente. La proposta essendo ritirata, l'incidente rimane esaurito.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE
PER LA FONDAZIONE DELLA BANCA D'ITALIA.

Presidente. Si passa all'ordine del giorno, alla continuazione, cioè, della discussione sul progetto di legge per la fondazione della Banca d'Italia. Siamo rimasti all'articolo 48 del progetto ministeriale, 50 dell'Ufficio Centrale.

Prego il signor Ministro a volermi dire se accetta la redazione dell'Ufficio Centrale.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. L'accetto.

Presidente. Leggo il testo dell'articolo 50 del progetto dell'Ufficio Centrale.

« Art. 50. L'assemblea generale rappresenta l'universalità degli azionisti.

» Si riunisce ordinariamente nell'ultima quindicina del marzo di ciascun anno nella capitale del Regno, e può essere convocata straordinariamente a richiesta del Consiglio superiore quando lo creda opportuno od a richiesta della maggioranza dei Consigli amministrativi delle sedi.

» Il Governo ha sempre facoltà di convocarla.

» Si compone di tutti gli azionisti possessori da tre mesi di non meno di dieci azioni, le quali possono anche essere iscritte in sedi o succursali diverse.

» Il Consiglio superiore interviene all'assemblea.

» Il governatore ed il segretario del Consiglio, o i loro supplenti, esercitano rispettivamente l'ufficio di presidente e segretario dell'assemblea. »

Senatore **Cataldi.** Domando la parola per fare una breve osservazione sopra questo articolo.

Senatore **Farina, Relatore.** Domanderei la parola per fare una variazione, che entra forse in ciò che sta per dire l'onorevole Senatore Cataldi.

L'Ufficio Centrale invece di 10 azioni, direbbe 15 azioni. Credo che anche il signor Ministro accetti.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. L'accetto come transazione tra la cifra del Ministero, che era di 20 azioni, e quella dell'Ufficio Centrale che era di 10.

Senatore **Cataldi.** Era appunto una delle osservazioni che intendevo di fare; non avrei avuto difficoltà di aderire alla proposta del Ministero di portare cioè a venti il numero delle azioni; ma da che sono d'accordo il Ministro e l'Ufficio Centrale accetto il numero di quindici.

Un'altra osservazione avrei a fare, sulla facoltà cioè che si dà al Governo di convocare l'assemblea. Convegno che il Governo possa chiedere la convocazione dell'assemblea, ma non credo conveniente che possa convocarla da per sé, e senza esporne i motivi al Consiglio. Sarebbe questo un fatto che potrebbe ingenerare dei sospetti sull'amministrazione, e portare qualche turbamento.

Pertanto io proporrei un emendamento così concepito:

« Le adunanze generali straordinarie potranno anche essere convocate a semplice richiesta del Governo. »

Senatore **Farina, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina, Relatore.** Mi pare che sia inteso, che naturalmente il Governo convocando le assemblee, si dirige al mezzo ordinario, all'amministrazione della Società, che è in contatto con lui, quando questa amministrazione non faccia ostacolo. Conseguentemente la spiegazione mi pare inutile, perchè rientra già di per sé nell'andamento naturale delle cose.

Avvi però il caso possibile che il Consiglio superiore, di cui fino ad un certo punto il governatore è l'organo, si opponesse a questa convocazione; ed in questo caso, sebbene pochissimo prevedibile, è bene di lasciar libera la mano al Governo di poter agire da sé senza sottoporre la convocazione all'approvazione del Consiglio superiore.

Non potrei quindi accettare l'emendamento dell'onorevole mio amico Senatore Cataldi.

Senatore **Cataldi.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cataldi.** A me non pareva, come già dissi, conveniente che il Governo potesse da per sé, senza esporre verun motivo al Consiglio superiore, convocare assemblee generali.

Faccio osservare che la mia proposta è conforme a quanto è disposto nello statuto della Banca nazionale a tal riguardo, e quindi insisto nel mio emendamento.

Presidente. Il Senatore Cataldi propone che invece di dire che il Governo ha sempre facoltà di convocare l'assemblea generale, si dica: « Le adunanze generali straordinarie potranno anche essere convocate a richiesta del Governo. »

Interrogo il Senato per sapere se è appoggiato questo emendamento.

Chi l'appoggia, voglia alzarsi.

(Appoggiato.)

Se non si domanda la parola lo metto ai voti...

Senatore Cataldi. Donando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cataldi. Il caso accennato dall'onorevole Relatore, che il Consiglio superiore possa rifiutarsi a convocare l'assemblea che venisse chiesta dal Ministro, non è a temersi.

Il governatore, come quello che convoca le assemblee, accondiscenderà certamente alla richiesta del Governo.

Presidente. Leggo di nuovo l'emendamento del signor Senatore Cataldi per metterlo ai voti. (V. sopra.)

Chi approva questo emendamento, voglia alzarsi.

(Non è approvato.)

Se non si domanda da altri la parola sull'art. 50 del progetto dell'Ufficio Centrale, lo rileggerò per metterlo ai voti.

(Vedi sopra.)

Senatore Farina, Relatore. Pare che sia corso un errore di stampa. Invece di dire: l'assemblea generale rappresenta l'università; si dovrebbe dire: rappresenta l'universalità: per non confonderla coi corpi morali.

Presidente. Provia questa correzione della parola università, sostituendovi universalità, metto ai voti l'art. 50 del progetto dell'Ufficio Centrale.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Leggo ora l'art. 49 che corrisponde all'art. 51, secondo la numerazione del contro progetto dell'Ufficio Centrale.

« L'elenco degli azionisti, che possono intervenire nell'assemblea generale, è formato dal governatore trenta giorni prima dell'adunanza. Indica il cognome, il nome, la qualità e la residenza degli iscritti, e il numero delle azioni da ciascun di loro possedute. Un esemplare dell'elenco è affisso in tutte le sedi e succursali della Banca. »

(Approvato.)

Art. 50 (52 del contro progetto dell'Ufficio Centrale).

« Il giorno in cui dovrà tenersi l'assemblea generale sarà dal governatore annunziato almeno venti giorni prima nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

• Quest'annunzio sarà ripetuto tre volte:

• Sarà pure inserito nella *Gazzetta Ufficiale* l'ordine del giorno degli affari da trattarsi nell'assemblea.

• Quando sia necessaria una seconda convocazione, si ripete pure tre volte l'annunzio nella *Gazzetta Ufficiale*, coll'espressa dichiarazione, che trattandosi di una seconda convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti. »

(Approvato.)

Art. 51 (53 del progetto dell'Ufficio Centrale.)

« Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea generale richiedesi un numero di votanti presenti o rappresentati non minore di cento, senza annoverare il governatore, i vice-governatori, i membri del Consiglio superiore e del Comitato di censura e gl'impiegati della Società. In ogni caso la somma delle azioni rappresentate dai primi non può essere minore del ventesimo del capitale sociale.

• Se un'ora dopo quella indicata nell'avviso di convocazione non si abbia il numero legale, l'adunanza s'intende rinviata al successivo quattordicesimo giorno. La nuova adunanza è legale qualunque sia il numero degli azionisti che v'intervengono e la somma delle azioni rappresentate. »

(Approvato.)

Ora viene l'art. 52. Qui essendovi anche un emendamento dell'Ufficio Centrale, prego il signor Ministro di dirmi se lo accetta.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. La novità fattasi in quest'articolo consiste nella soppressione del primo alinea il quale diceva: « Il procuratore deve essere azionista, che abbia almeno 5 azioni, nè può rappresentare più di un mandante. »

La questione è questa: si tratta di stabilire che gli azionisti possono essere rappresentati da un procuratore.

Il progetto ministeriale aveva detto che per essere procuratori bisogna essere azionisti.

Sopprimendo questo alinea, l'Ufficio Centrale fa intendere che non ci sia necessità che sia azionista, e crede più conveniente si possa destinare chiunque a rappresentare un azionista in un'assemblea.

La Commissione compilatrice dello statuto non credeva bene ammettere la presenza di persone estranee.

Prima di tutto, trattandosi di un'assemblea d'interessati, pareva conveniente che tutti i rappresentanti fossero interessati. Vi era inoltre qualche considerazione più particolare.

Talvolta il mandato si conferisce a delle persone che non solo non sono interessate, ma che hanno abitudini di faccendieri e che potrebbero facilmente turbare il buon andamento e la tranquillità della discussione. Forse in molte parti d'Italia porterebbe seri inconvenienti, ed io per quel poco d'esperienza che ho, ho veduto che quando in mezzo agli interessati si presenta qualcheuno che ha l'esclusivo mandato di venir a sostenere le ragioni di un altro, facilmente esce dai ter-

mini, non serba abbastanza le leggi di convenienza e finisce talvolta per compromettere quell'interesse che ha il mandato di propugnare.

Come vede il Senato, coteste sono apprezzazioni morali così generiche che ognuno le può riguardare dal lato suo.

Noi le abbiamo vedute da questo lato, e ci parve non fosse conveniente di ammettere che un estraneo ai soci potesse venire in mezzo all'assemblea della Società. La forza delle considerazioni presentatesi in contrario mi determinano a rimettermene al giudizio del Senato.

Se il Senato trova ragionevoli le considerazioni che qui dianzi ebbi ad esporre, potrebbe rimettere l'alinea del progetto ministeriale, e allora rimarrebbe stabilito che per essere mandatario di un azionista bisogna essere azionista.

Senatore Farina, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina, Relatore. Io apprezzo convenientemente le osservazioni poste in campo dal signor Ministro; ma in contrario militano altre che all'Ufficio Centrale parvero di peso preponderante.

Anzitutto è di diritto comune che ognuno possa farsi rappresentare da persona di sua confidenza senza che faccia bisogno che questa persona abbia speciali requisiti.

Nel caso attuale questa disposizione sembra anche più opportuna, in quanto che non è impossibile che gli azionisti delle località centrali abbiano idee preconcelte relativamente ad una determinata deliberazione.

Il non obbligare gli azionisti residenti altrove a dirigersi agli azionisti delle località centrali, contribuisce grandemente ad assicurare la libertà e la vera espressione del loro voto; laddove se sono obbligati a conferire il mandato agli azionisti residenti nella capitale, questi azionisti è possibile che invece di esprimere il voto del mandante, credano più conveniente di esprimere il proprio, supponendo che il mandante non sia bene informato delle cose, e credendosi quindi autorizzati ad esprimere il proprio anziché il voto del mandante medesimo e questo in tutta coscienza, perchè essi sono convinti che il loro voto sia migliore di quello del mandante che non credono abbastanza informato.

In pratica poi abbiamo visto come le procure di quelli che sono lontani, lungi dall'essere distribuite agli azionisti liberi, introducessero persone nell'assemblea che era moralmente impossibile che esprimessero un libero voto, perchè per lo più queste procure cadono nelle mani degli impiegati della Banca, i quali dovendo avere un numero di azioni per ragione del loro impiego vengono a rappresentare gli azionisti lontani.

Essi quindi non introducono quella schietta espressione dell'elemento sociale nell'assemblea che è desiderabile che si introduca.

Per queste considerazioni io credo opportuno che sia libero ad ogni azionista di farsi rappresentare da chi

meglio crede, e che egli possa cercare una persona di sua confidenza che sappia anche prendere la parola in pubblico ed esporre le ragioni del mandante.

Se invece lo obblighiamo a circoscrivere agli azionisti, non ne troverà che siano abituati a parlare in pubblico e sappiano dire quello che il mandante pure desidererebbe che fosse detto.

Per tutte queste circostanze l'Ufficio Centrale credette di dover togliere l'ultimo alinea, soprattutto poggiandosi sulla considerazione che specialmente gli azionisti lontani devono essere più liberi di poter fare esprimere le loro intenzioni ed i loro desideri, senza essere vincolati a dipendere dall'azionista della capitale dove si tiene l'assemblea generale.

Del resto l'Ufficio Centrale poi si riferisce a quanto vorrà decidere nella sua saviezza il Senato.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Pare che sarebbe necessario portare a 15 la cifra.

Senatore Scialoja. Ed invece di 25 dire 40; così proporrei di dire...

Presidente. Il Relatore ha la parola; dopo l'avrà l'onorevole Senatore Scialoja.

Senatore Farina, Relatore. Allora si direbbe 15 azioni danno diritto ad un voto. Quanto alla cifra di 40 che proporrebbe il Senatore Scialoja per aver diritto ad un secondo voto, l'Ufficio Centrale non ha difficoltà di accettarla.

Presidente. Il signor Ministro accetta?

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Accetto.

Presidente. L'alinea intende che sia posto ai voti?

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Desidererei che si votasse.

Presidente. Allora metterò ai voti ripartitamente l'art. 54; comincio dalla prima parte del progetto dell'Ufficio Centrale.

« Gli azionisti possono farsi rappresentare da procuratori muniti di mandato speciale, il quale può essere dato per lettera. »

Chi approva questa prima parte dell'articolo dell'Ufficio Centrale, voglia sorgere.

(Approvato.)

Ora passo all'alinea dell'articolo 52 del progetto del Ministero.

« Il procuratore deve essere azionista, che abbia almeno cinque azioni, nè può rappresentare più di un mandante. »

Metto ai voti quest'alinea.

Chi l'approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

Leggo la seconda parte dell'articolo del progetto dell'Ufficio Centrale, che diventa terzo dell'articolo complessivo.

« Quindici azioni danno diritto ad un voto. Per ogni 40 azioni oltre le 15 si ha diritto ad un altro voto.

» Un azionista non può avere in proprio più di 5

voti, qualunque sia il numero delle azioni che possiede o che rappresenta. »

Senatore **Cataldi**. Proporrei che si dicesse 30 azioni invece di 40; quest'ultimo numero è troppo forte.

Presidente. Abbia la bontà di formulare la sua proposta.

Senatore **Cataldi**. La mia proposta sarebbe di dire, per ogni 30 azioni, a vece di 40.

Presidente. L'Ufficio Centrale accetta ?

Senatore **Farina, Relatore**. L'Ufficio Centrale, non credendo che ciò possa arrecare danno di sorta, accetta.

Presidente. Rileggo allora la seconda parte dell'articolo 54 dell'Ufficio Centrale per metterla ai voti.

« Quindici azioni danno diritto ad un voto. Per ogni 30 azioni oltre le 15 si ha diritto ad un altro voto.

» Un azionista non può avere in proprio più di 5 voti, qualunque sia il numero delle azioni che possiede o che rappresenta. »

Chi approva quest'ultima parte dell'articolo nella conformità che ho letto, voglia sorgere.

(Approvato.)

Metto ai voti l'intero articolo come è stato emendato.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Leggo ora l'articolo 53 del progetto ministeriale.

« Art. 53. L'assemblea generale esamina ed approva definitivamente il conto dell'esercizio;

» Delibera sull'aumento del capitale sociale, sulle variazioni da introdursi nel suo statuto, sulla proroga o scioglimento anticipato della Società, salva l'approvazione legislativa;

» Può discutere altri affari, purchè sieno portati all'ordine del giorno. »

Senatore **Farina, Relatore**. L'Ufficio Centrale ritira la proposta del paragrafo aggiunto: « Nomina i membri, ecc. » perchè adesso non sono più nominati.

Presidente. Se non si domanda la parola sull'articolo 53 del progetto ministeriale lo pongo ai voti.

Chi lo approva, sorga

(Approvato.)

« Art. 54. Sono presentate all'assemblea generale le proposte di qualunque specie che sieno sottoscritte da trenta o più azionisti, possessori ciascuno di 20 azioni almeno. La comunicazione di esse al Consiglio superiore deve farsi entro i primi quindici giorni di febbraio. Il Consiglio superiore le sottopone al giudizio dell'Assemblea col suo parere. »

Prego il signor Ministro di dirmi se accetta la modificazione proposta dall'Ufficio Centrale.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Non c'è altra variazione, mi pare, che nel numero delle azioni, le quali dovrebbero in ora essere determinate nella cifra di 15.

Senatore **Farina, Relatore**. Non c'è altra variazione.

Presidente. Accetta il signor Ministro la variante della prima parte ?

Ministro d'Agricoltura e Commercio. La prima parte non varia se non per dire dieci invece di venti; ma si è stati d'accordo di dire quindici.

Presidente. Pongo ai voti l'articolo 54 del progetto ministeriale modificato colla variante introdottavi di 15 invece di 20 azioni in seguito alla risoluzione anteriore e d'accordo fra il Ministro e l'Ufficio Centrale.

(Approvato.)

« Art. 55. Le deliberazioni dell'assemblea generale sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

» Le deliberazioni dell'assemblea generale prese in conformità dello statuto obbligano tutti gli azionisti.

» L'azionista non assume, rispetto alle azioni, maggiori obblighi di quelli determinati con l'articolo 19. »

Se non si domanda la parola sull'art. 55 del progetto ministeriale lo metto ai voti.

(Approvato.)

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Circa l'art. 56 su cui verrebbe ora a cadere la discussione siamo d'accordo coll'Ufficio Centrale, che si abbia a rimettere il testo ministeriale meno qualche mutazione di cifra.

Io aveva presentata un'altra redazione dell'art. 56, ma ora la ritiro.

L'Ufficio Centrale aveva conservato l'art. 56 intanto solamente da 500 a 1000 il numero delle azioni. Io ho accettato l'accrescimento di cifra.

Il rimanente dell'articolo parmi potrebbe rimanere qual'è.

Quindi ritiro l'articolo che aveva presentato giorni fa.

Senatore **Farina, Relatore**. L'Ufficio Centrale accetta la redazione ministeriale con la variazione delle cifre delle azioni da 500 a 1000; e da 15 a 10.

Presidente. Starebbe dunque l'art. 56 del progetto ministeriale meno le cifre variate d'accordo.

Senatore **Farina, Relatore**. È così.

Presidente. Leggo adunque l'art. 56 del progetto ministeriale collo variazioni fatte d'accordo.

Delle assemblee locali.

« Art. 56. Nelle città ove la Banca ha una sede, si tengono annualmente nel giorno stabilito dal regolamento assemblee locali degli azionisti.

» Queste assemblee si compongono degli azionisti iscritti in ciascuna sede, e nelle succursali dipendenti.

» Sono valide col concorso di venti azionisti, oltre quelli che sono amministratori, censori, ed impiegati della Società, e quando il numero delle azioni rappresentate dai primi è almeno 1000.

» Per essere ammesso nelle assemblee locali è ne-

cessario di possedere da tre mesi almeno dieci azioni iscritte nella stessa sede o nelle succursali dipendenti.

» Dieci azioni danno diritto ad un voto.

» Per ogni venti azioni oltre le 10 si ha diritto ad un voto.

» Un azionista non può avere più di cinque voti qualunque sia il numero delle azioni che possiede.

» L'azionista può farsi rappresentare per mandato, secondo le norme stabilite all'art. 52, anche in più sedi, purchè iscritto in ognuna di esse o nelle dipendenti succursali pel numero di azioni richiesto.

» Il direttore ed il segretario della sede, o i loro supplenti, esercitano rispettivamente l'ufficio di presidente e di segretario dell'Assemblea.

» L'annunzio di convocazione delle Assemblee locali dev'essere inserito una volta nella *Gazzetta Ufficiale* e tre volte nel giornale destinato agli annunci giudiziarii nella città ove si raduna l'Assemblea. »

(Approvato.)

Art. 57 del progetto ministeriale.

Prego il signor Ministro di dirmi se accetta l'emendamento dell'Ufficio Centrale.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. L'accetto; ma prego l'onorevole Relatore di osservare che ci è una limitazione nelle parole: *Ove è posta la sede.* Intende egli anche escludere i residenti nelle succursali? Questa sarebbe la conseguenza dell'innovazione. Se l'Ufficio credesse di togliere questa limitazione sarebbe meglio.

Senatore Farina, Relatore. La limitazione si è posta perchè devono i membri funzionare nel capoluogo dove esiste la sede, e se risiedono fuori, non lo possono più.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Per parte mia l'accetto.

Presidente. Il Ministero accetta.

Dunque leggo l'art. 59 dell'Ufficio Centrale, e il resto che è identico all'art. 57 del Ministero.

« Le Assemblee locali nominano i membri dei Consigli amministrativi e i censori delle sedi, scegliendo gli uni e gli altri fra gli azionisti residenti da due anni nelle città ove è posta la sede. Le Assemblee locali non possono discutere proposte estranee a questo nomine.

» Lo nomine si fanno per scrutinio segreto, a maggioranza assoluta di voti. »

Se non si domanda la parola sull'articolo nella conformità che ho letto, lo metto ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Leggo l'articolo 60 del progetto dell'Ufficio Centrale.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Pare

che siamo d'accordo in questo; l'Ufficio Centrale ritirebbe l'articolo 60; e allora invece delle soppressioni che si sono fatte nelle modifiche che ho presentate al Senato; si avrebbero a leggere i tre articoli 58, 59 e 60 del progetto ministeriale che sono tutto il sistema delle elezioni all'assemblea locale.

Senatore Farina, Relatore. L'Ufficio Centrale non dissente al ristabilimento degli articoli di cui ha parlato il signor Ministro.

Presidente. Leggeremo dunque gli articoli 58, 59 e 60 del progetto ministeriale.

Senatore Farina, Relatore. L'Ufficio abbandona l'articolo 60 e abbandona anche le soppressioni.

Presidente. Leggo l'articolo 58 del progetto ministeriale.

« Art. 58. Se il numero degli azionisti iscritti in tempo utile per essere ammessi alla prossima assemblea locale non è di venti oltre gli amministratori, i censori e gli impiegati della società, ovvero, essendo di venti o di più, non rappresenta almeno mille azioni, il governatore farà l'elenco degli azionisti iscritti tre mesi prima in qualunque delle sedi o succursali per dieci azioni, ed ognuno di questi azionisti sarà ammesso all'assemblea locale.

» L'annunzio della convocazione esprimerà in questo caso la ragione per la quale estendesi l'invito agli azionisti iscritti nelle altre sedi e succursali. »

Senatore Cataldi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cataldi. Essendosi approvato l'art. 56 dove è detto « queste assemblee si compongono degli azionisti iscritti in ciascuna sede e nelle succursali dipendenti » mi pare che non dovrebbe più aver luogo la disposizione di questo articolo, sarebbe piuttosto il caso di un'adunanza che non ha luogo per difetto di numero da rimandarsi ad un'altro giorno di conformità a quanto fu già disposto.

Senatore Farina, Relatore. Si è detto in ciascuna sede, vale a dire in ogni sede, ma non in tutte le sedi.

Senatore Cataldi. Ritiro la mia osservazione.

Presidente. Se altri non domanda la parola metto ai voti l'art. 58 del progetto ministeriale.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 59. Se nel caso preveduto dall'art. 56 non si abbia il numero legale un'ora dopo quella indicata nell'avviso di convocazione, l'adunanza s'intende rinviata al ventottesimo giorno. In questa seconda adunanza possono intervenire oltre gli azionisti iscritti nella sede e nelle succursali dipendenti, tutti gli altri azionisti iscritti da tre mesi in qualunque sede o succursale per dieci azioni. »

Forse sarebbe anche bene il dire il 28 giorno seguente.

Senatore Cataldi. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Cataldi ha la parola.

Senatore Cataldi. Quando non ha luogo l'adunanza dell'assemblea generale è detto in quell'articolo che sarà rinviata al 14° giorno; in quest'articolo invece ove si tratta dell'assemblea locale si dice che l'adunanza s'intende rinviata al ventottesimo giorno.

Domanderò la ragione di questa differenza.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. La ragione è la lontananza delle sedi.

Qui si tratta d'assemblea nelle sedi; le distanze sono maggiori; in questo secondo esperimento si aprono le porte, per così dire, si tolgono le condizioni, si ammette chiunque intenda di andare da qualunque parte del Regno. Si è voluto dunque per la libertà delle riunioni dare uno spazio sufficiente a recarsi da una parte all'altra; è nell'interesse degli azionisti stessi.

Senatore Cataldi. Lo ringrazio della spiegazione.

Presidente. Se non c'è altra osservazione sull'articolo 59 del progetto ministeriale, lo pongo ai voti.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato)

« Art. 60. Se nella prima adunanza convocata conforme al disposto dell'art. 58 non si abbia il numero legale prescritto dall'art. 56, la seconda adunanza s'intende rinviata a tre giorni. E tanto in questo come nel caso contemplato all'articolo precedente, la seconda adunanza sarà legale qualunque sia il numero degli azionisti che intervengono e la somma delle azioni rappresentate. »

(Approvato)

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja. Il Senato rammenterà che in una delle precedenti tornate io mi riservai il diritto di sottoporli un'aggiunta riguardante la vigilanza governativa sulla Banca; e soggiunsi che la mia proposizione sarebbe stata fatta appunto dopo il capo, in cui si sarebbe discusso delle assemblee generali e locali. Ora vengo a compiere la mia riserva.

Signori, presso due Stati, i cui governi sono informati a principii certamente non identici, io veggio istituite due Banche, nell'amministrazione delle quali il governo prende parte per mezzo della nomina del governatore, ch'è il capo dell'amministrazione sociale, senza perciò smettere il diritto d'invigilarne l'andamento, mediante un altro suo ufficiale incaricato appunto di esercitare siffatta vigilanza.

Nel Belgio, la legge del 1850 che istituisce la Banca nazionale ha un articolo così concepito.

« Le gouvernement a le droit de contrôler toutes les opérations. Il peut s'opposer à l'exécution de toute mesure qui serait contraire, soit à la loi, soit aux statuts, soit à l'intérêt de l'État. »

Poi due altri articoli, nell'uno dei quali è detto:

« Le gouverneur est nommé par le roi » e nell'altro: « Il y aura un commissaire du gouvernement pour surveiller les opérations, ecc. »

E negli statuti di quella Banca, i quali furono com-

pilati dal governo per mandato legislativo, leggo i seguenti articoli:

« Le commissaire du gouvernement a le droit de prendre, en tout temps, connaissance de l'état des affaires et de vérifier les écritures et la caisse. L'administration est tenue de lui fournir, chaque fois qu'il en fait la demande, la situation de la Banque certifiée exacte. Le commissaire assiste, quand il le juge convenable, aux séances des conseils de l'assemblée générale et des comités. »

» Il y a voix consultative. »

A Vienna fu egualmente istituita o poi riformata una Banca detta anche colà nazionale, ed in quegli statuti, che furono per legge riveduti egli ha appena un anno, sono due distinti capi; in uno dei quali si tratta della rappresentanza della società della Banca, e dell'amministrazione di essa; ed in questo capo, o Signori, è stabilito che l'Imperatore nomina il governatore della Banca e due vice-governatori; e di più che l'assemblea generale nomina il Consiglio di direzione, ma che l'Imperatore si riserva di confermare questa nomina. Ciò non ostante in quegli statuti è un altro articolo intitolato così: « Dei rapporti della Banca nazionale coll'amministrazione dello Stato; » e sotto questo capo sono i tre articoli che leggerò al Senato.

« 1. L'amministrazione dello Stato nomina un censore imperiale della Banca, che è l'organo per mezzo del quale l'amministrazione dello Stato acquista il convincimento che la società della Banca procede a senso degli statuti e dei regolamenti.

» 2. L'amministrazione dello Stato nomina anche un sostituto censore che ne fa le veci se questo è impedito.

» Questo censore è autorizzato ad assistere alle discussioni, però solo con voto consultivo, ed a chiedere tutti quegli schiarimenti che sono necessari per adempiere a quanto gli incombe.

» 3. Il censore imperiale trovando che una qualche misura presa dalla direzione della Banca, ovvero dalla adunanza generale è in opposizione agli statuti od ai regolamenti, dovrà in iscritto o nel processo verbale opporsi all'esecuzione della medesima, e chiedere che previamente siano presi concerti coll'amministrazione delle finanze. Quest'opposizione ha efficacia sospensiva. Non tornando possibile in questo od in altri casi lo stabilire un accordo tra l'amministrazione delle Finanze e la direzione della Banca, dovrà questa convocare la Deputazione (che colà è come un Consiglio superiore straordinario) per l'esame dell'argomento.

» Se le decisioni prese a maggioranza assoluta di voti in seguito a tale esame, o se una decisione della adunanza generale non sta in armonia col parere dell'amministrazione di finanza, si provocherà in proposito la decisione del Consiglio de' Ministri. »

L'aver preso conoscenza di questi due statuti, mi ha fatto rivolgere l'attenzione al nostro per esaminare se dal modo onde noi abbiamo architettato questa nostra

Banca, la quale non ha dalla legge un privilegio, ma avrà in fatto un monopolio, potesse derivare come conseguenza che la vigilanza censoria esercitata presso le Banche straniere testè indicate, fosse per la nostra soverchia.

Signori, ho fatto un accurato studio sotto questo rispetto dell'ordinamento della Banca da voi approvato quest'oggi e nelle tornate precedenti, ed ho acquistato l'intima convinzione che la vigilanza censoria è indispensabile. Anzi parmi che sia tanto più indispensabile, quanto il governatore è di nomina regia. E per vero, senza un censore distinto da lui, il governatore regio è condannato da un difficile dualismo a rappresentare una parte incerta e difficile.

Potrei qui scendere all'esplicamento di questo concetto, ma siccome ho formulato in articoli le mie proposizioni, e reputo che l'argomento è abbastanza grave, perchè su di esso non si pronunzino improvvisamente nè Ufficio Centrale, nè il Ministero, così mi astengo dallo svolgerlo distesamente, e solo mi restringerò a leggere gli articoli con preghiera al Senato che vengano inviati all'Ufficio Centrale, acciocchè questo possa, nel più breve tempo che gli sarà possibile, dare il suo parere.

Allora sarà il caso, dove questo parere fosse favorevole, che io svolgessi la proposta appoggiata dall'Ufficio Centrale; e dove fosse contrario, sarebbe il caso che io sottomettessi a lui medesimo ed al Senato le ragioni per le quali io crederei che la mia proposta avesse ad essere adottata.

Senatore **Farina**, *Relatore*. Domando la parola per una mozione d'ordine.

Presidente. Lasci terminare.

Senatore **Scialoja**. Gli articoli sarebbero sotto un paragrafo intitolato *Vigilanza Governativa*, e concepiti in questi termini:

« Art. 1. Il Governo ha la facoltà di vigilare sopra l'amministrazione della Banca, di riscontrare le sue operazioni e di opporsi all'esecuzione delle deliberazioni e dei provvedimenti contrari agli statuti della Banca, alle leggi o agli interessi dello Stato. »

Questo articolo è la traduzione letterale dell'articolo testè letto in francese e che fa parte della legge di fondazione della Banca del Belgio.

« Art. 2. La facoltà indicata nel precedente articolo sarà dal Governo esercitata per mezzo di un regio censore, e di due ispettori centrali da questo dipendenti.

» Potranno inoltre essere incaricati della ispezione delle sedi, o delle succursali, impiegati dell'amministrazione governativa o essere nominati appositamente ispettori locali, i quali dipenderanno per quest'ufficio dal regio censore. »

« Art. 3. In caso d'impedimento il regio censore sarà rappresentato da uno degli ispettori centrali in ordine d'anzianità.

» Gli ispettori o gli incaricati della ispezione locale rappresentano il censore presso le sedi e le succursali che sono delegati ad invigilare. »

« Art. 4. Il regio censore o chi lo rappresenta, hanno diritto di avere dall'amministrazione della Banca tutte le informazioni che desiderano, di prendere direttamente cognizione degli affari, di esaminare i registri e di verificare lo stato delle casse.

» Intervenono, quando loro piace, alle tornate del Consiglio superiore e dei Consigli amministrativi, e fanno istanze perchè questi Consigli deliberino secondo il voto consultivo che essi hanno diritto di dare prima che sia posto il partito. »

Anche qui vi è la trasfusione letterale degli articoli che sono negli statuti del Belgio.

« Il regio censore ha facoltà di sospendere provvisoriamente le deliberazioni del Consiglio superiore che reputi contrarie allo statuto della Banca, alle leggi o agli interessi dello Stato riferendone immediatamente al Ministro da cui la Banca dipende.

» Il Ministro conferma o revoca la sospensione.

» Nel caso di conferma il Consiglio superiore sarà immediatamente convocato per accordarsi col Governo. Se l'accordo non ha luogo, il Governo con deliberazione presa in Consiglio dei Ministri, previo avviso del Consiglio di Stato, annulla la deliberazione la di cui esecuzione era stata sospesa. »

« Art. 5. Il regio censore può proporre al Ministro la remozione di un direttore; la quale sarà pronunciata dal Ministro dopo aver sentito l'avviso del Consiglio superiore della Banca. »

Perciocchè, o Signori, l'altro giorno, me non consentente, il Senato ha votato un articolo in cui è detto che la nomina dei direttori si fa, sulla proposizione del governatore, dal Consiglio superiore, ma che deve essere approvata dal Governo; e in quello stesso articolo è detto poi, che il Governo può revocare il direttore.

In altro articolo il Senato ha stabilito come massima di amministrazione della Banca, che tutti gli impiegati, e perciò anche i direttori sieno nominati o revocati dal Consiglio superiore sulla proposizione del governatore.

Dunque i direttori possono essere, secondo che voi avete stabilito, revocati in due forme, o dal Consiglio superiore sulla proposta del governatore, o direttamente dal Governo.

Mi è sembrato che bisognasse dare qualche guarentigia ai direttori per questa seconda parte, perchè mentre la loro nomina è tanto difficile che dev'esser proposta dal governatore, deliberata dal Consiglio superiore e quindi approvata dal Governo, la loro remozione però può esser fatta o dal Consiglio o dal Governo indipendentemente l'uno dall'altro.

Quindi io diceva in quest'articolo, che quando il Governo volesse esercitare direttamente la facoltà di rimuovere i direttori, ciò fosse fatto sulla proposizione del regio censore, il quale deve per conseguenza motivarla indicandone le ragioni, e che inoltre fosse pronunciata con decreto ministeriale, dopo essersi sentito il Consiglio superiore della Banca. E per vero se nella

nomina, il Consiglio superiore dev'esser sempre sentito, anzi il Consiglio superiore nomina, salva l'approvazione del Ministro, non mi pare regolare che potesse poi assolutamente di suo arbitrio il Ministro destituire un direttore, senza sentire almeno il Consiglio superiore della Banca.

Finalmente, Signori, aggiungerei un articolo che non riguarda propriamente il censore, ma che entra sotto il concetto della vigilanza suprema del Governo.

Prima di leggerlo, accennerò alle ragioni che principalmente me lo hanno suggerito.

Voi avete stabilito che il Consiglio superiore sia composto di deputati delle sedi in ragione del numero di azioni che sono iscritte presso queste sedi. Ma nulla di più mutabile, massime dopo qualche tempo, del cominciar di queste azioni iscritte in una sede.

Sanno le SS. LL. come me, che vi ha istituti di credito, per esempio, il credito mobiliare, che è possessore di molte decine di centinaia di azioni della Banca, come di altri simili valori commerciali.

Questi istituti estendono le loro operazioni o possono estenderle a tutta quanta l'Italia. Essi però pigliano una iscrizione sovra i registri di una sede.

Per ora i maggiori istituti piglieranno questa iscrizione a Torino, ma se diventano centri importanti di commercio per alcuni rami almeno, o Napoli, o Messina, o Palermo od altre città siciliane, potrà avvenire che sia conveniente per questi istituti o per alcuni di loro, di variare queste iscrizioni da una sede ad un'altra.

Similmente per queste e per altre molte ragioni, potrà avvenire che gli stranieri trasportino da certe sedi in altre l'iscrizione delle loro azioni. Né può essere improbabile che gli azionisti residenti in un luogo acquistino domani un maggior numero di azioni che non abbiano oggi.

Quindi è che la base della ripartizione dei rappresentanti nel Consiglio superiore è una base di sua natura mobile.

Ora immaginate che questa base venisse in breve tempo a mutare sensibilmente, io credo che si debba concedere al Governo la facoltà di poter provocare una nuova elezione dei membri del Consiglio superiore, per poterne proporzionare il numero a questa base mutata.

Fate un'altra ipotesi: l'indirizzo amministrativo di un Consiglio superiore, formato come voi avete ordinato che fosse, può darci che qualche volta per ragioni puramente accidentali, e talvolta per cause dipendenti dalla volontà degli individui che lo compongono, diventi poco conforme all'intento dell'istituzione di credito che voi oggi fondate.

Può darsi, per esempio, che questa o quell'altra sede a cui spettano tre, quattro o cinque rappresentanti, deputi individui i quali per la condizione della loro salute o per altre ragioni non assistano quasi mai alle tornate del Consiglio; può darsi il contrario, cioè che questi assistano e che altri rappresentanti di lontane

sedi, sia per infingardaggine, sia per altri motivi, come sarebbero condizioni di famiglia, non vi si rechino abitualmente; e che quindi la Banca necessariamente ed indipendentemente dalla volontà dei componenti il Consiglio superiore entri in una certa via, dirò così, parziale di amministrazione. Difatti la principale delle operazioni della Banca è lo sconto; sicchè l'equa ripartizione di fondi tra le sedi è quello che farà godere egualmente a tutto quanto lo Stato i benefici effetti di questa istituzione. Ma è naturale che se abitualmente interverranno nel Consiglio superiore alcuni dei membri, e tanti soltanto che bastino a formare quei due quinti richiesti per deliberare, i bisogni di quella sede i cui rappresentanti sono presenti, essendo meglio avvertiti, saranno soddisfatti con maggior larghezza; e la maggior larghezza per alcune sedi succursali sarà privazione per le altre.

Infine possono avvenire altri casi per cui io credo che il Governo, il quale ha tanta parte in questa istituzione, debba poter sciogliere il Consiglio superiore e invitare i Consigli delle sedi a nuove elezioni. Ecco perchè aggiungerei un articolo così concepito:

« Art. 6. Con decreto reale emanato sopra proposizione deliberata nel Consiglio dei Ministri e previo avviso del Consiglio di Stato, può essere sciolto il Consiglio superiore della Banca. In questo caso i Consigli delle sedi di diritto sono convocati immediatamente per procedere alla scelta di nuovi deputati al Consiglio superiore. »

Un ultimo articolo direbbe:

« Art. 7. Il regio censore, l'ispettore e gli incaricati dell'ispezione non possono essere azionisti della Banca, nè aver con essa alcun interesse. »

E questo è l'ultimo concetto che ribadisce, secondo me, l'utilità di questa mia proposizione. Perchè quando voi avete disposto che il governatore sia nominato dal Re, avete voluto che nel tempo stesso sia uno degli azionisti e non uno degli ultimi azionisti della Banca. Vale quanto dire, che avete inteso che avesse un interesse non lieve nell'amministrazione alla cui testa è collocato.

Questa è saggia disposizione.

Ma appunto perchè avete voluto che il governatore sia interessato nella Banca, e perchè molte volte gli interessi della Banca, per la parte che concerne gli interessi degli azionisti, possono non essere d'accordo cogli interessi generali del commercio, è necessario che il Governo, il quale deve tutelare questi interessi, metta a fianco del governatore un ufficiale che al contrario di lui non abbia interesse alcuno nell'amministrazione della Banca, e sia incaricato d'invigilarne l'andamento.

Senatore Farina, *Relatore*. Io aveva chiesto la parola perchè il proponente avendo indicato la sua intenzione che i suoi emendamenti venissero trasmessi all'Ufficio Centrale per l'apprezzazione di essi, mi pareva opportuno che fossero indicati, almeno sommaria-

mente, tutti i motivi che appoggiano i singoli emendamenti, affinché l'Ufficio Centrale nell'apprezzamento dei medesimi potesse conoscere le ragioni che appoggiano le singole proposte.

Alcuni in progresso furono indicati dallo stesso proponente; se ne avesse altri che avesse taciuti, io lo pregherei di volerli almeno sommariamente indicare, perchè avvenendo il rinvio, l'Ufficio Centrale potesse averli presenti per emettere poi il suo giudizio sulla proposta medesima.

Senatore Scialoja. Senza tediare lungamente il Senato, se l'Ufficio Centrale avesse la squisita cortesia di invitarmi nel suo seno, esporrei allora tutte le ragioni che possono giustificare la mia proposta.

Senatore Galvagno. Io pregherei il signor Ministro di esprimere un'opinione a questo riguardo, poichè io presento e all'onorevole proponente ed all'onorevole Ministro il quesito, se le aggiunte proposte ora dall'onorevole Scialoja non siano un totale cambiamento del sistema proposto dal Ministero, perchè ove il signor Ministro concorresse nella mia idea, io crederei che non fosse neppure il caso che l'Ufficio Centrale dovesse prendere in esame queste disposizioni.

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Senatore Galvagno. È noto quanta ripugnanza avesse la Banca ad accettare il governatore ed i vice-governatori dalle mani del Governo; ora che questo è fatto, volete persuadere la Banca, la quale non voleva nemmeno il governatore ed i vice-governatori e che vorrà avere la sua indipendenza, ad accettare tutti questi ispettori, censori, ecc. Io non credo che ciò sia nelle intenzioni del Ministero.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Domando la parola.

Presidente. L'aveva già chiesta il signor Senatore proponente; vuol ella lasciarla al medesimo?

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Parli pure.

Senatore Scialoja. Io mi permetterei di far osservare all'onorevole Senatore e amico Galvagno, che prima di fare una proposta, io non credo sia necessario di consultare la Banca, ma la propria coscienza.

Io credo che sia utile all'interesse generale del commercio e dello Stato (siccome ho detto e ripetuto più volte) che accanto al governatore, il quale è delegato a far prevalere in gran parte gli interessi degli azionisti ed è azionista ancor esso, siavi un censore del Governo. Nè credo che sia inutile al bene degli azionisti medesimi.

Quanto poi al sapere se la Banca accetterà con quest'aggiunta gli statuti, o non li accetterà, io dirò due cose: la prima è che se il Senato reputa l'aggiunta importante nell'interesse pubblico, non si vestirà lutto, se le Banche contraenti non accetteranno questa specie di transazione di monopolio che noi abbiamo consentita per rispettare ragionevolmente, ma non senza larghi riguardi di equità, l'interesse degli azionisti. In secondo

luogo, osserverò che siccome questi statuti dovranno essere approvati con legge, e siccome in questa legge molte cose sono concesse e molte imposte alla Banca, che non sono negli statuti a cui la legge è estranea, così se il nostro collega Senatore Galvagno dubitasse per poco che, ammessa la mia aggiunta negli statuti, questa potesse dar diritto ai soci della Banca nazionale di opporvisi, vi è un mezzo facilissimo di calmare questa sua apprensione; il Senato può metter l'aggiunta nella legge.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Le proposte dell'onorevole Senatore Scialoja mi giungono così improvvise che non potrei esprimere al momento alcuno giudizio.

Se tuttavia mi si volesse spingere a dire la mia intenzione, a voi che conoscete tutto l'ordinamento dello statuto io dirò che la risposta viene da sé: abbiamo lavorato tanto tempo ad organizzare lo statuto ed il Senato ricorda che non si mancò di diligenza per tutelare la parte d'interesse pubblico e d'interessi governativi. Se dunque non è venuto in mente di arrivare fino alle ulteriori cautele a cui accenna l'onorevole signor Senatore Scialoja, vuol dire che non erano credute necessarie. Ci è anche un'altra ragione, che già l'Ufficio Centrale ha aggiunto qualche cosa che non era nel progetto ministeriale, cioè la conferma del Re alla nomina dei direttori delle sedi e delle succursali, conferma che da principio io aveva rifiutata. Questa è una aggiunta alle cautele prese: avendo visto che il Senato trovava ragionevole qualcheduna delle novità fatte dall'Ufficio centrale, finii per recedere anche dalla prima idea.

Io credo che siasi piuttosto accresciuta che diminuita l'importanza delle cautele prese per l'interesse pubblico e governativo. Per queste ragioni adunque potrei dire fin d'ora che non entrano nelle mie idee queste novità, ma poichè l'onorevole Senatore Scialoja dice che si rimandi all'Ufficio Centrale, e pare che l'Ufficio Centrale non sia assolutamente alieno di farne esame; io pregherei di dispensarmi dal dire di più e lasciare che io aspetti che l'Ufficio Centrale manifesti il suo avviso.

Senatore Galvagno. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Galvagno. Non sono io che membro dell'Ufficio rifiuterò al Senatore Scialoja di esaminare le sue proposte; la fonte donde procedono è troppo autorevole, perchè io osi rifiutarmi a questo esame; pregherei tuttavia l'onorevole Senatore Scialoja a volermi dire, se egli non credesse che queste sue proposte venissero esaminate come aggiunta non allo statuto, ma come aggiunta alla legge, perchè, che cosa ci rappresenta lo statuto?

Lo statuto ci rappresenta quella convenzione sotto l'osservazione della quale si regolano i soci colle loro

azioni; ora è alquanto difficile che si possa credere che azionisti i quali vogliono raccogliersi in società dicano al Governo dopo che ha nominato un governatore e due vice-governatori vi domandiamo ancora che nominate due consoli, due ispettori, e quella caterva di impiegati compresi in questa disposizione; che se invece fate uno statuto come sono tutti gli statuti, azioni, assemblee, operazioni della società, capitali, ecc., non potrà questo avere la sua esecuzione, salvo che sia approvato per legge. Se nella legge il potere legislativo impone alla Banca, oltre l'osservanza degli statuti, l'osservanza di quelle disposizioni per le quali si dà una speciale sorveglianza sulle operazioni della medesima, mi pare che ciò sarebbe più logico.

Quindi io pregherei l'onorevole Senatore Scialoja a voler riservare la sua proposta allora quando si discuterà la legge, e di lasciare ora che si compia lo statuto nel senso in cui fu dall'Ufficio Centrale e dal Ministero formulato.

Senatore **Farina, Relatore.** L'autorità della persona da cui vengono le proposte, l'autorità più ancora degli esempi adottati sono motivi sufficienti e più che sufficienti per richiamare l'attenzione dell'Ufficio Centrale sopra le proposte medesime; quanto al collocare piuttosto nelle disposizioni dello statuto, che nelle disposizioni della legge questi articoli, io non dividerò l'opinione dell'onorevole preopinante, ma siccome anche riguardo a ciò è opportuno che le proposte stesse vengano maturamente esaminate, parmi conveniente che si faccia una espressa riserva di potere collocare queste aggiunte, quando vengano accolte dall'Ufficio Centrale e dal Ministero, o nello statuto o nella legge, secondo che si ravviserà più opportuno, e che intanto le proposizioni stesse vengano rimandate all'Ufficio Centrale, il quale si incaricherà di riferirne brevemente nella prossima tornata, dico brevemente, perchè il tempo stringe; ma intanto parmi che pel momento si possa procedere oltre nella votazione dello statuto, salvo sempre la riserva di poter a suo luogo inserire la proposta dell'onorevole Senatore Scialoja.

Presidente. Metto ai voti la proposta fatta dal Relatore, cioè il rinvio di questa serie di articoli letti dal Senatore Scialoja, all'Ufficio Centrale, il quale li prenderà in esame, e ne riferirà a tempo debito al Senato.

Chi intende approvare questo rinvio, sorga.

(Approvato.)

Ora proseguo a dar lettura degli articoli del progetto ministeriale:

Della durata e della liquidazione della società.

Art. 61 (*Vedi infra*).

Senatore **Arrivabene.** Avrei un emendamento da proporre a quest'articolo, e pregherei l'onorevolissimo signor Presidente a dirmi se desidera che lo presenti e parli dopo, qualora venga appoggiato, ovvero se io debba parlare prima.

Presidente. Il Senatore Arrivabene ha facoltà di presentare e sviluppare il suo emendamento nel modo che più gli conviene, sia che preferisca anteporre il testo, sia che voglia esporre prima il commentario.

Senatore **Arrivabene.** Non posso che altamente approvare che si stabilisca una Banca unica in Italia. Questa istituzione gioverà a viepiù riunire le varie provincie e profittare alla nazione, perchè tutte le grandi nazioni hanno una grande Banca unica.

Convengo che è assolutamente necessario il dare a questa Banca il privilegio di emettere biglietti esclusivamente; questo privilegio è assolutamente necessario nelle condizioni attuali e nelle abitudini del nostro paese.

È evidente che se vi fossero varie Banche le quali emettessero vari biglietti, questi potrebbero far nascere grandi inconvenienti.

Quindi ammetto il privilegio, ma questo avendo una lunga vita, potrebbe produrre anche non lievi inconvenienti.

Questo privilegio è senza dubbio di un grande vantaggio a chi lo possiede.

Le Banche, emettendo biglietti, fanno sì che pezzi di carta producono l'istesso interesse del danaro, dell'oro e dell'argento, cose che sono veramente merci ed hanno un valore reale.

Quindi credo che sarebbe utile il non estendere il privilegio fino al 1899.

E poichè frequentemente si cita il Belgio, e pur testè l'onorevole mio collega ed amico Scialoja lo ha citato, non sarà creduto sconveniente che io pure lo citi, massimamente avendovi lungamente dimorato.

Nel Belgio vi sono due grandi istituzioni di credito, la Banca di Bruxelles e la Società generale per promuovere l'industria del paese.

Queste due istituzioni hanno certamente reso grandi servizi ed hanno entrambe il privilegio di emettere biglietti.

Quando il Governo, e soprattutto il signor Frère-Orban ebbe il pensiero di stabilire una Banca nazionale, si è convenuto di dare alla Banca del Belgio 10,000 azioni di questa nuova Banca, e 15,000 alla Società generale per promuovere l'industria.

A queste condizioni le medesime hanno rinunciato al privilegio di emettere biglietti, ed in questo momento la Banca nazionale è la sola che ha il privilegio di emetterne perocchè nelle città di Liegi e di Gand vi sono bensì piccole Banche che emettono biglietti, ma non hanno corso che in una stretta periferia.

Questa Banca nazionale a poco a poco prese un grandissimo sviluppo, ed in questo momento, lo credo, che la circolazione dei suoi biglietti vada sino ai 150 milioni.

Sicuramente questa grande estensione di biglietti ha dato grossi guadagni che destarono un certo scontento nel paese contro la Banca stessa.

Essa sta ora edificando un palazzo che costerà 3 mi-

lioni, e non contenta di fare un palazzo per tenere al sicuro il danaro che vi sarà introdotto, spende 150 mila lire per farvi ornamenti esteriori.

Ma se il pubblico è malcontento, non lo sono meno gli azionisti i quali dicono: perchè spendere 3 milioni a fabbricare un palazzo, mentre questa Banca ha il privilegio per 15 anni soltanto? e se questo privilegio verrà a cessare, è probabilissimo che sorgano altre Banche.

Noi siamo in via di grande progresso economico, può facilmente avvenire che da qui a 10 o 15 anni si trovi un nuovo sistema; non dico già essere possibile che vi siano tante Banche con privilegi da emettere biglietti ma va già attorno un'idea mercè della quale si potrebbe fare in modo che i vantaggi ottenuti in questo momento da una Banca privilegiata, di poter emettere de' biglietti, si accomunassero allo Stato ed ai cittadini.

Credo adunque che sarebbe prudente nello stato attuale delle cose, mentre vediamo i principii economici fare grandissimi progressi, mentre abbiamo veduto la Francia, per così dire, andare a letto protezionista e levarsi libera cambista, il limitare questo privilegio. Nella mia giovinezza io ho assistito ai corsi d'economia politica di Gian Battista Say, ed egli diceva: se uno stabilimento innalza edifici con colonne, fregi, ecc., lo stabilimento è rovinato. Non sono avvezzo a parlare in pubblico, e temo di tediare i miei Colleghi.

Voci. No, no.

Io credo insomma che sia opportuno limitare il termine de' privilegi che concediamo alla Banca, per ciò proporrei alla prima parte di quest'articolo l'emendamento seguente:

« La società durerà fino al 31 dicembre 1884. »

Presidente. Il Senatore Arrivabene propone alla prima parte dell'articolo 61 del progetto ministeriale l'emendamento che il Senato ha inteso.

Ministro di Agricoltura e Commercio. Il Senatore Arrivabene usa la parola *privilegio* in un senso che forse non è il nostro: egli intende privilegio la facoltà che si dà alla Banca di emettere biglietti. Noi invece intendiamo privilegio, la facoltà esclusiva di emettere biglietti. È una differenza importantissima, avvertita la quale, probabilmente il signor Senatore vorrà mutare opinione. Noi non intendiamo dare fino al 1899 il privilegio, la facoltà *esclusiva* di emettere biglietti, che sarebbe il vero e proprio privilegio, ma semplicemente di dare la *facoltà* di simile emissione, il che non esclude che questa facoltà si possa quando che sia dare ad altre istituzioni bancarie. Certamente un Governo prudente non getta facilmente di queste concessioni: ma il principio è salvo; si ritiene cioè che il Governo è sempre libero di dare anche ad altre Banche la facoltà di emettere biglietti non ostante che l'abbia data alla Banca nazionale fin al 1899.

Dietro questa spiegazione io spero che l'onorevole Senatore Arrivabene non vorrà insistere ulteriormente perchè in sostanza noi ci troviamo d'accordo. Se si do-

mandasse il privilegio cioè la facoltà esclusiva dell'emissione di biglietti, non che accordarla per 30 o 40 anni non sarei nemmeno disposto a darla per dieci.

Senatore Arrivabene. Assento al desiderio del signor Ministro e ritiro il mio emendamento, tanto più che so che nella legge è un articolo che dà questa facoltà, che cioè con legge si possa estendere il privilegio ad altre Banche.

Presidente. L'emendamento essendo ritirato, leggerò l'art. 61 per metterlo ai voti.

« Art. 61. La Società durerà sino a tutto il 31 dicembre 1899. »

» Quando si verifichi il capitale della Banca ridotto alla metà la Società è sciolta, a meno che gli azionisti si obblighino a reintegrare il capitale nel termine di tre mesi. Trascorso questo termine, se il capitale non sia reintegrato, la Società sarà messa immediatamente in liquidazione. »

(Approvato.)

« Art. 62. La Società può essere rinnovata col consenso dei possessori di due terzi delle azioni. »

» Ciò avvenendo, la Società rimborsa ai soci dissenzienti, oltre i versamenti sulle azioni, tutto quello che possa loro spettare degli utili dell'ultimo anno e del fondo di riserva. »

(Approvato.)

« Art. 63. Al termine della Società, o per anticipato scioglimento, l'Assemblea generale regola il modo di liquidazione e nomina tre liquidatori con facoltà di alienare, tanto per private trattative quanto per licitazione o incanto pubblico, i beni della Società. »

» I liquidatori possono, in virtù di una deliberazione dell'Assemblea generale approvata dal Governo, trasferire ad altre Società i diritti e gli obblighi della Società disciolta. »

» L'Assemblea generale, durante la liquidazione conserva i suoi poteri. »

(Approvato.)

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 64 del progetto ministeriale.

Il primo ed il secondo paragrafo sono accettati dall'Ufficio Centrale, il quale propone alcune modificazioni sui paragrafi successivi. Pregho il signor Ministro di dirmi se accetta la redazione dell'Ufficio Centrale.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. L'accetto.

Presidente. Leggo il testo dell'art. 64 che è pure 64 del progetto ministeriale combinato con quello dell'Ufficio Centrale.

Disposizioni generali e transitorie.

« Art. 64. Gli azionisti delle presenti Banche nazionale e toscana concorrono allo stabilimento della Banca d'Italia. Ad essi è concessa un'azione, nuova alla pari

per ogni azione vecchia, cioè 40,000 ai primi, e 10,000 ai secondi.

» Sono parimente assegnate ai detti azionisti nella proporzione di un'azione nuova per due azioni vecchie, altre venticinque mila azioni.

» Sono messe alla pubblica sottoscrizione nelle provincie meridionali, nel modenese, nelle Marche nell'Umbria, alle condizioni e con un premio da stabilirsi dai Consigli superiori delle due Banche coll'approvazione del Governo, le ultime ventimila azioni.

» Se oltre le cinquemila azioni riservate rimanesse disponibili altre azioni, il Consiglio superiore provvede al collocamento di esse nel modo che crederà più conveniente e nel termine non maggiore di due anni. »

(Approvato.)

« Art. 65. Le presenti Banche distribuiscono rispettivamente ai loro azionisti gli utili dell'esercizio 1863, verificati a' termini dei loro statuti, e danno i loro fondi di riserva alla nuova Banca.

» Il Governo ha facoltà di far verificare i conti finali delle due Banche prima che sieno definitivamente stabiliti i dividendi.

» Detti fondi, unitamente al prodotto dei premi ritratti dalla vendita delle nuove azioni, formano il primo fondo della riserva della nuova Banca. »

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja. In un articolo seguente, nel 67, era detto che questo statuto avrà vigore dal primo gennaio 1864; nell'art. 65, ora letto, si dice che: « Le presenti Banche distribuiscono rispettivamente ai loro

azionisti gli utili dell'esercizio 1863. » Ora che non sappiamo quando andranno in vigore questi statuti, io non credo che queste due date si possano entrambe conservare: anzi, siccome è impossibile che la Banca d'Italia possa entrare in attività il primo gennaio 1864, che è già accorso da due mesi e mezzo, così è indispensabile che sia corretta anche la data indicata in questo articolo.

Senatore Farina, *Relatore*. L'osservazione è giusta, sarebbe forse il caso di dire *dell'ultimo esercizio*.

Se si crede però di rimandare all'Ufficio Centrale anche quest'articolo, l'Ufficio si occuperà di proporre una nuova redazione.

Presidente. Se non vi è osservazione in contrario, s'intenderà rimandato all'Ufficio Centrale l'articolo 65 per l'esame della questione sollevata dall'onorevole Senatore Scialoja.

Si passa all'art. 66.

Senatore Farina, *Relatore*. All'articolo 66, giusta le prese riserve, ci è da fare un'aggiunta a favore della Banca Toscana.

Di questa aggiunta desidererei concertare i termini anche col signor Ministro, per conseguenza pregherei che si rimandasse anche quest'articolo all'Ufficio Centrale.

Presidente. Se non c'è osservazione, si rimanderà anche quest'articolo all'Ufficio Centrale, che ne potrà riferire insieme cogli altri nella seduta di domani.

Domani dunque alle due, in adunanza pubblica, seguito della discussione.

La seduta è sciolta (ore 5 1/4).